



REPUBBLICA ITALIANA

175/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **54628** del registro di segreteria, promosso da

VONGHIA Anna Stefania (C.F.: VNG NST 66T66 F842P), in qualità di titolare della Ditta "Casual Empory" di Vonghia Anna Stefania, con sede in Modugno alla via X Marzo n 22 già P.IVA: 06058580728, rappresentata e difesa disgiuntamente in virtù di mandato a margine dell'atto di appello, dagli Avv.ti Fernando Barbara (pec: barbara.fernando@ordavvle.legalmail.it; fax:0832/948539- cell.

339/4143807) e Rita Rizzelli (pec: rizzelli.rita@ordavvle.legalmail.it; fax: 0832/948539-cell. 3933388217), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Copertino, alla via Cosimo Mariano n°118

- appellante -

nei confronti di

INVITALIA S.P.A. - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., Via Calabria, 46 - 00187 Roma

nonché nei confronti di

- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia;

- appellati -

per la riforma

- della sentenza n. 71/2019 emessa dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata in data 15 febbraio 2019, notificata in data 28 febbraio 2019.

VISTO l'atto d'appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 14 giugno 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza dott. Antonio Sauchelli, il relatore Consigliere Beatrice Meniconi, e il V.P.G. Consigliere Antongiulio Martina per la Procura Generale. Nessuno è comparso per l'appellante.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 71/2019 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, in accoglimento della domanda della Procura attrice, dopo avere rigettato le eccezioni preliminari, ha condannato l'odierna appellante - in qualità di legale rappresentante della ditta individuale CASUAL EMPORY beneficiaria delle agevolazioni finanziarie previste dal D.lgs. n. 185 del 21.4.2000 - per l'indebita dolosa percezione di contributi pubblici, al pagamento della somma di euro 10.039,92 in favore di Invitalia S.p.a., oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

2. Avverso la predetta sentenza la Vonghia ha interposto appello, con atto notificato in data 17 aprile 2019 e depositato in data 9 maggio 2019, chiedendo di sospendere l'esecutività della sentenza appellata, e lamentando l'ingiustizia della decisione del giudice territoriale per non avere tenuto nel debito conto le gravi condizioni di salute dell'istante e dunque l'impossibilità sopravvenuta all'adempimento dell'obbligazione, non imputabile al debitore ex art. 1256 c.c.. Le predette condizioni di salute, in ogni caso, sarebbero idonee, per l'appellante, ad escludere il dolo e l'imputabilità della condotta, anche con riferimento alla sottoscrizione dei documenti relativi al finanziamento, come attestato da apposita perizia calligrafica. Infine, ad avviso dell'appellante, il credito sarebbe comunque prescritto.

Ha dunque concluso con la richiesta di:

“A- In via preliminare: dichiarare la sospensione, *inaudita altera parte*, della sentenza impugnata per il grave pregiudizio che deriverebbe all’odierna istante dall’esecuzione del provvedimento *de quo* per il recupero e la riscossione delle somme dovute, essendo gli importi richiesti di notevole entità ed essendo l’appellante impossibilitata a provvedere al pagamento delle stesse.

B- Nel Merito: dichiarare nulla la sentenza impugnata per le motivazioni addotte in narrativa e per l’effetto:

- Considerare non dovute le somme richieste in pagamento essendo l’obbligazione a carico della deducente estinta per causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 1256 c.c..

- Considerare, in ogni caso, non riferibile alla persona ed alla volontà della sig.ra Vonghia Anna Stefania la richiesta di cessazione della ditta “CASUAL EMPORY”, per le ragioni dette in narrativa. Pertanto, voglia non considerare addebitabili alla ricorrente le somme dovute a titolo di contributo a tasso agevolato ed a fondo perduto.

- Considerare – per le ragioni dette in narrativa – prescritte le somme in questione.

C- In subordine: non applicare sanzioni ed interessi di mora alle richieste di recupero formulate e/o non revocare la condanna alle spese di lite di cui alla sentenza di primo grado.

D- In ogni caso: condannare controparte al pagamento delle spese di primo e secondo grado di giudizio”.

3. Con memoria in data 12 giugno 2023 la Procura Generale ha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio, in considerazione dell'assenza, dopo l'avvenuto deposito dell'atto di appello, di qualsivoglia atto di impulso in prosecuzione del giudizio di impugnazione.

4. All'udienza del 1 dicembre 2023, in considerazione dell'assenza del difensore della parte appellante, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 7 giugno 2024 e -successivamente d'ufficio- all'odierna udienza ai sensi dell'art. 196 del c.g.c.

5. All'odierna udienza, presente il rappresentante della Procura generale, il difensore dell'appellante non si è presentato.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

6. Il Collegio osserva, in via pregiudiziale, che alla precedente udienza del 1 dicembre 2023, per l'assenza del difensore dell'appellante, è stata pronunciata l'Ordinanza n. 1/2024 di rinvio della trattazione - ai sensi dell'art. 196 del c.g.c. - all'udienza del 7 giugno 2024, poi rinviata d'ufficio all'odierna udienza.

La detta Ordinanza - contenente, oltre al rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 196 c.g.c., anche l'avvertenza che, ove il rappresentante della

parte appellante non dovesse comparire per la seconda volta all'udienza di discussione fissata, l'appello sarà dichiarato improcedibile anche d'ufficio - risulta regolarmente comunicata in data 8 gennaio 2024, a mezzo pec, dalla Segreteria di questa Sezione al difensore dell'appellante.

Poiché anche all'odierna udienza è stata riscontrata l'assenza del difensore dell'appellante, il Collegio rileva pertanto la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 196 del codice di giustizia contabile, per cui "se l'appellante non compare all'udienza di discussione, il Collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio".

In conseguenza della citata previsione di legge e della integrazione delle condizioni da essa contemplate l'appello va, conseguentemente, dichiarato improcedibile ai sensi del citato art. 196 del codice di giustizia contabile.

Le spese processuali sono compensate, stante la definizione in rito del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il giudizio d'appello proposto da

VONGHIA Anna Stefania ed iscritto al n. **54628** del registro di segreteria, ai sensi dell'art. 196 del c.g.c..

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 14 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Beatrice MENICONI

IL PRESIDENTE

F.to Enrico TORRI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24/07/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI